II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/21/CEE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1993

recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/69/CEE della Commissione [2], in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando che la direttiva 92/32/CEE del Consiglio [3] modifica la direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda le disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

considerando che l'allegato II della direttiva 67/548/CEE contiene i simboli e le indicazioni di pericolo; che è necessario introdurre un nuovo simbolo per « pericoloso per l'ambiente »;

considerando che l'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi indicanti la natura dei rischi speciali derivanti dalle sostanze pericolose; che è necessario introdurre nuove frasi indicanti i rischi sanitari derivanti dalle sostanze tossiche per la riproduzione; che risulta inoltre necessario introdurre nuove frasi combinate indicanti i rischi per l'ambiente;

considerando che l'allegato IV della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco delle frasi relative alle avvertenze per le sostanze pericolose; che è necessario riformulare alcune frasi d'avvertenza in merito ai pericoli per l'ambiente; che occorre introdurre alcune frasi combinate sull'impiego di sostanze e preparati pericolosi;

considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene una guida alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; che è necessario modificare tale guida includendovi modifiche derivanti dalla direttiva 92/32/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico volte all'eliminazione delle barriere tecniche frapposte al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

2) L'allegato III è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

3) L'allegato IV è sostituito dall'allegato III della presente direttiva.

4) Nell'allegato V, il testo del punto 1.6.2.4, « Saggio limite », nel metodo B.2 « Tossicità acuta (inalazione) », è sostituito dal testo seguente:

« 1.6.2.4 Saggio limite

Se un'esposizione di 5 animali maschi e di 5 animali femmine da esperimento per 4 ore a 20 mg/l di un gas o 5 mg/l di un aerosol o di

[1] GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 113.
[3] GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

una sostanza particellata (o, se ciò non è possibile, a causa di proprietà fisiche o chimiche, comprese quelle esplosive della sostanza in esame, alla concentrazione massima raggiungibile) non provoca entro 14 giorni mortalità legata al composto in esame, si può considerare che non sono necessarie ulteriori prove. »

5) L'allegato VI, parti I e II, è sostituito dall'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tranne quelle relative ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 31 ottobre 1997, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato IV, capitolo 8.1 della presente direttiva relativamente ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATI I, II, III e IV

Questi allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 110 A.

(Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.)